

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2019

Verona, 25 luglio 2019





SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito <u>www.apiverona.it</u> nella sezione News A&S



NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Modifiche alle modalità di verifica per il Responsabile Tecnico3
ALBO GESTORI RIFIUTI - Trasporto dei rifiuti ingombranti, categoria 2-bis3
AMBIENTE/CAM - Criteri Ambientali Minimi, aggiornamento4
AMBIENTE - Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente4
RIFIUTI -Vidimazione registri di carico/scarico rifiuti e formulari di trasporto, CCIAA di Verona -
attivato un secondo sportello dedicato5
•



NEWS SICUREZZA



NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO – Consigli di prudenza per le ondate di calore	7
SICUREZZA LAVORO - Malattie Professionali, MalProf, approfondimento Inail, schede	



NEWS AREA TECNICA

AMIANTO – Pavimentazione contenente fibre di amianto, Nota Ministero Interno	8
FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa	
F-GAS - Operativa la banca dati FGAS relativamente alle vendite gas fluorurati a effetto s	
ed apparecchiature, comunicazioni a partire dal 25 luglio p.v	8
GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa	
PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica strutture ricettive all'aria aperta superiori alle persone	400
SOSTANZE PERICOLOSE- Restrizioni RoHS alla categoria 11 e delle nuove restrizioni ftalati, scadenza 22 luglio 2019.	sugli



APPROFONDIMENTI

SICUREZZA	LAVORO	-	Percorso	formativo	per	lavoratori	in	collaborazione	con	O.P.P.
(Organismo	Paritetico F	ro	vinciale) d	i Verona						13





NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI – Modifiche alle modalità di verifica per il Responsabile Tecnico https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-modifiche-alle-modalita-di-verifica-per-il-responsabile-tecnico/

Pubblicate dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali le seguenti due delibere del 25 giugno 2019 che modificano le modalità di effettuazione delle verifiche per il Responsabile Tecnico:

Delibera n.3

Il provvedimento modifica e integra la Delibera n.6 del 2017, e prevede che il RT che ha già superato la verifica iniziale (modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e un modulo specialistico) e quindi è già in possesso dell'idoneità possa sostenere la verifica per l'abilitazione a ulteriori moduli specialistici (per un massimo di 3 nella stessa sessione), senza dover ripetere il modulo generale e con una validità pari a 5 anni a decorrere dal superamento di detti nuovi moduli.

In caso di esito negativo non sarà più necessario attendere sessanta giorni prima di procedere con un nuovo tentativo.

In caso di mancato superamento in fase di rinnovo del modulo generale il RT perde il requisito dell'idoneità anche nel caso in cui siano ancora in corso di validità quinquennale uno o più moduli specialistici.

Delibera n. 4

La delibera abroga i precedenti provvedimenti n. 7 e n.10 del 2017, prevedendo nuove modalità in merito a sedi e date delle verifiche; domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità; commissione di esame; svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi; diario delle verifiche; candidati idonei.

Nel caso il RT abbia conseguito l'idoneità iniziale prima della sua entrata in vigore, può iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici senza sostenere nuovamente il modulo generale obbligatorio.

ALBO GESTORI RIFIUTI - Trasporto dei rifiuti ingombranti, categoria 2-bis https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-trasporto-dei-rifiuti-ingombranti-categoria-2-bis/

Pubblicata dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 recante "Attribuzione Codice EER 200307. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013".

Con tale provvedimento, sulla base delle numerose richieste arrivate alle Sezioni Regionali dalle imprese, è stato ampliato il novero delle attività per le quali è possibile richiedere l'iscrizione, in categoria 2bis: viene inserito anche il CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).



Pertanto sarà possibile iscrivere al trasporto dei propri rifiuti (categoria 2-bis) le imprese non solo per i rifiuti "provenienti da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione", ma anche per rifiuto ingombrante "proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".

Le Sezioni regionali dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione - e sul sito web dell'Albo- a fianco del codice Cer, l'annotazione sulla provenienza specifica del rifiuto.

AMBIENTE/CAM - Criteri Ambientali Minimi, aggiornamento https://www.apiverona.it/ambientecam-criteri-ambientali-minimi-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2019 il DM Ministero Ambiente 3 luglio 2019 recante "Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni".

Il provvedimento modifica l'allegato 1 del DM 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

In particolare, viene meno il divieto di placcatura con nickel e cromo esavalente delle parti metalliche presenti nei componenti, parti o materiali usati di arredi interni che potessero venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, prevedendo solamente che tali parti non devono essere placcate con cadmio.

AMBIENTE – Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente https://www.apiverona.it/ambiente-riduzione-dellincidenza-di-determinati-prodotti-di-plastica-sullambiente/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie L 155 del 12 giugno 2019 la "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente".

Di seguito i punti principali contenuti nella Direttiva:

- a partire dal 2025, gli Stati membri dovranno assicurarsi che le bottiglie in PET immesse sul mercato contengano almeno il 25% di plastica riciclata con un obiettivo del 30% al 2030;
- gli schemi di responsabilità estesa del produttore dovranno coprire i costi per le campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, i costi della raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti per i prodotti in plastica monouso conferiti nei sistemi pubblici di gestione e i costi di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti dai prodotti in plastica monouso dispersi nell'ambiente;
- la previsione di determinati requisiti di etichettatura sui prodotti per il loro corretto conferimento a fine vita e i potenziali impatti negativi sull'ambiente;
- è stato previsto un obiettivo del 77% di raccolta differenziata per le bottiglie al 2025 e del 90% al 2029:
- è prevista la messa al bando dal mercato UE di taluni prodotti in plastica monouso (es. stoviglie, bastoncini cotonati, cannucce, posate, miscelatori, contenitori per alimenti in polistirene espanso, etc.).



In linea generale, gli Stati membri dovranno ora recepire le disposizioni della Direttiva entro il 3 luglio 2021, con alcune eccezioni indicate all'articolo 17. Infatti, gli Stati membri applicano le disposizione necessarie per conformarsi:

- all'articolo 5 (messa al bando di taluni prodotti in plastica monouso) a decorrere dal 3 luglio 2021:
- all'articolo 6, paragrafo 1 (obbligo che contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri cui tappi e coperchi sono di plastica di essere immesse sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto), a decorrere dal 3 luglio 2024;
- all'articolo 7, paragrafo 1 (obblighi di etichettatura dei prodotti in plastica monouso immessi sul mercato), a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all'articolo 8 (schemi di responsabilità estesa del produttore) entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato (Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco).

RIFIUTI -Vidimazione registri di carico/scarico rifiuti e formulari di trasporto, CCIAA di Verona – attivato un secondo sportello dedicato

https://www.apiverona.it/vidimazione-registri-di-caricoscarico-rifiuti-e-formulari-di-trasporto-rifiuti-cciaa-di-verona-attivato-un-secondo-sportello-dedicato/

La CCIAA di Verona ha attivato da ieri e fino al 14 agosto p.v, salvo proroghe, un secondo Sportello dedicato alla vidimazione dei registri e dei formulari rifiuti

Tale sportello è ubicato al III° piano presso l'Ufficio Albo Imprese Artigiane.

Per la prenotazione il percorso nel portale della CCIAA <u>www.vr.camcom.it</u> è rimasto invariato, dalla pagina Home – Registri Albi e Certificazioni – Bollatura e vidimazione Libri e registri, cliccando "servizi on line" si apre la schermata che segue:

Soggetto organizzatore Nome						
Ufficio Firma Digitale	Firma Digitale Sede Verona	Prenota				
Ufficio Certificazioni e Vidimazioni	SEDE DI VERONA - Ufficio Certificati e Vidimazioni - Bollatura Libri, Registri e Formulari	Prenota				
Ufficio Certificazione Estero	SEDE DI VERONA - Rilascio di documenti e visti a valere per l'estero	Prenota				
Sede di Villafranca	Sede di Villafranca (dal 8 ottobre)	Prenota				
Sede staccata di San Bonifacio	Sede di San Bonifacio	Prenota				
Sede staccata di Legnago	Sede di Legnago	Prenota				
Ufficio Firma Digitale	Rilascio SPID e Firma remota - sede Verona	Prenota				
Ufficio Certificazioni e Vidimazioni	SEDE DI VERONA 2 - Vidimazioni Registri e Formulari Rifiuti	Prenota				



NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO – Trabattelli, quaderno tecnico INAIL https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-trabattelli-quaderno-tecnico-inail/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione a cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'INAIL di un quaderno tecnico relativo ai Trabatelli.

Obiettivo dei Quaderni Tecnici è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

Nella premessa del documento viene ribadito che i trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:

- le dimensioni dell'impalcato,
- l'altezza massima in base alla presenza o all'assenza di vento,
- la classe di carico,
- il tipo di accesso agli impalcati (scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale),
- i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo,
- le condizioni del terreno.
- l'uso di stabilizzatori,
- sporgenze esterne e/o zavorre,
- la necessità degli ancoraggi.

Il Documento fornisce chiarimenti in merito alla destinazione d'uso, alla loro classificazione in base alle classi di carico, al tipo di accesso agli impalcati, alle condizioni di utilizzo, nonché in merito alla marcatura. Inoltre vengono fornite indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio e per la manutenzione





NEWS SALUTE SUL LAVORO

SICUREZZA LAVORO – Consigli di prudenza per le ondate di calore https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-consigli-di-prudenza-per-le-ondate-di-calore/

Si informa che l'AULSS 9 ha pubblicato sul proprio sito un decalogo e dei consigli di prudenza per le ondate di calore (heat-waves) intese come condizioni meteorologiche estreme che possono verificarsi durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.

Queste condizioni diventano particolarmente critiche negli agglomerati urbani per effetto del fenomeno denominato "isola di calore urbano" (urban heat island effect) ma non sono da sottovalutare fenomeni intensi anche nelle aree rurali che come, la scorsa ondata ha generato vittime tra i lavoratori svolgenti attività all'esterno.

ULSS 9 - indicazioni emergenza caldo estivo

SICUREZZA LAVORO – Malattie Professionali, MalProf, approfondimento Inail, schede https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-malattie-professionali-malprof-approfondimento-inail-schede/

Fonte www.inail.it

INAIL, attraverso il sistema di sorveglianza nazionale delle malattie professionali "MalProf", ha pubblicato due schede informative su: "Tumori professionali" e "Ipocausia da rumore".

Il Sistema di sorveglianza nazionale MalProf, nato nel 1999 come progetto di ricerca e attualmente inserito nel Piano nazionale di prevenzione, è finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori.

Le Schede informative pubblicate sul portale Inail analizzano le principali patologie professionali al fine di individuare i fattori di rischio per la salute e le misure preventive per ridurne l'incidenza, anche con approfondimenti per specifici settori di attività economica.



NEWS AREA TECNICA

AMIANTO – Pavimentazione contenente fibre di amianto, Nota Ministero Interno https://www.apiverona.it/amianto-pavimentazione-contenente-fibre-di-amianto-nota-ministero-interno/

Pubblicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, la Nota n. 9454 del 20.06.2019 recante "Quesito inerente il DM 3 agosto 2015 e s.m.i. - criteri di valutazione R ambiente per pavimentazione contenenti fibre di amianto".

Con tale provvedimento, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in tema di amianto presente all'interno degli edifici, vengono fornite ulteriori indicazioni per la vautazione Rambiente (possibilità che l'eventuale incendio all'interno di una specifica attività possa comportare effetti dannosi significativi sull'ambiente) nel caso di pavimenti che nella propria composizione presentano fibre asbestiche.

Con l'occasione viene segnalato che l'allegato tecnico al sopra citato DM 3 agosto 2015 è attualmente in fase di revisione.

FERTILIZZANTI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/fertilizzanti-aggiornamento-normativa-4/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 25 giugno 2019 n. 170 il Regolamento UE del 5 giugno 2019 n. 1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Con tale Regolamento, che si applica a decorrere dal 16 luglio 2022, la Commissione Europea modifica la normativa che regolamenta i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano, le disposizioni relative alla produzione dei fertilizzanti organici e degli ammendanti derivanti da detti sottoprodotti.

In particolare ha ricompreso nelle disposizioni che prevedono la possibilità di poter determinare un punto finale nella catena di fabbricazione oltre al quale i sottoprodotti di origine animale non sono più soggetti a dette prescrizioni, anche i fertilizzanti organici e gli ammendanti derivanti da detti sottoprodotti. L'esclusione in questione dovrà essere prevista con apposito atto delegato.

F-GAS – Operativa la banca dati FGAS relativamente alle vendite gas fluorurati a effetto serra ed apparecchiature, comunicazioni a partire dal 25 luglio p.v.

https://www.apiverona.it/f-gas-operativa-la-banca-dati-fgas-relativamente-alle-vendite-gas-fluorurati-a-effetto-serra-ed-apparecchiature-comunicazioni-a-partire-dal-25-luglio-p-v/

Si ricorda che dal 25 giugno 2019 Ecocerved ha attivato l'area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS. I venditori iscritti al Registro possono accedere all'area per la comunicazione delle vendite; in particolare in base al D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare le informazioni relative alla vendita.



Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell'area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS.

Le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, possono accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.

La comunicazione dei dati potrà essere effettuata solo a partire dal 25 luglio 2019.

Si ricorda che sono soggetti alla comunicazione in questione, solamente le imprese che eseguono la sola vendita delle citate apparecchiature agli utilizzatori finali senza, quindi, effettuare successivamente il servizio dell'installazione.

Nel caso in cui effettuino anche l'installazione l'obbligo della comunicazione nella specifica banca dati decorrerà a partire 24 settembre 2019, a seguito della comunicazione che obbligatoriamente l'installatore deve effettuare entro trenta giorni dalla data dell'intervento effettuato, ove dovrà essere flaggato anche la voce relativa alla vendita.

Infine per le imprese che effettuano l'installazione, il primo controllo delle perdite, la manutenzione o la riparazione e lo smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, delle apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, delle pompe di calore fisse, delle apparecchiature fisse di protezione antincendio, delle celle frigorifero degli autocarri e dei rimorchi frigorifero dei commutatori elettrici, qualora debbano registrare dal 24 settembre 2019 i dati previsti dal Decreto in esame e relativi all'attività svolta, si fa presente che la stessa sarà resa operativa entro la fine di agosto o all'inizio di settembre, secondo le modalità operative che saranno similari a quelle previste per i venditori di gas o delle apparecchiature.

Lo stesso vale per la banca dati degli operatori, cioè l'area riservata ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per consultare o scaricare l'attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature oggetto degli interventi su richiamati.

Si riportano le FAQ pubblicate sul sito https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b di maggiore interesse.

Come faccio ad iscrivermi alla Banca Dati dei venditori? L'iscrizione viene effettuata tramite il portale https://bancadati.fgas.it, scegliendo la voce VENDITORI. L'accesso deve essere effettuato mediante dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID intestati ad una persona che, da Registro Imprese, risulta persona d'impresa (quindi è riportata sulla visura del Registro Imprese). Per avviare l'iscrizione cliccare sul tasto Accedi all'area riservata. Una volta fatto l'accesso alla scrivania telematica il titolare della firma deve identificarsi come persona d'impresa, scegliendo la funzione "Identifica Impresa" e indicando il codice fiscale dell'impresa: il sistema verifica per quali imprese il titolare della firma figura come persona con cariche. Al primo accesso il rappresentante dell'impresa può delegare un soggetto terzo (anch'esso munito di firma digitale o SPID) ad operare in suo nome. Nella Sezione Anagrafica è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa che si intende iscrivere: il sistema recupera tutti i dati dal Registro delle imprese. È necessario inserire esclusivamente le informazioni relative al referente: tale soggetto è colui al quale l'amministrazione indirizzerà le comunicazioni di carattere operativo. Pertanto è consigliabile che sia una persona interna all'impresa. Nella Sezione Punti Vendita è possibile indicare per quali punti vendita verranno comunicati i dati relative alle vendite. I punti vendita vengono recuperati dal Registro delle imprese. Cliccando sulla casella vicino all'indirizzo viene selezionato un punto vendita.



Cliccando sulla casella in cima vengono selezionati tutti i punti vendita. Nel caso i punti vendita siano riportati su più pagine è necessario ripetere l'operazione per tutte le pagine. Premendo Aggiungi Selezionati il sistema trasferisce i punti vendita nel riquadro a destra. A questo punto è possibile abilitare ogni punto vendita per la comunicazione dei dati relativi alla vendita di FGAS o di apparecchiature, eventualmente anche specificando se la vendita avviene on line. È possibile effettuare anche un'abilitazione complessiva per tutte le attività e per tutti i punti vendita. La spunta visibile indica che quel punto vendita è stato abilitato a comunicare le vendite. Completato l'inserimento dei punti vendita è necessario indicare le persone che saranno abilitate a operare sul portale. Ogni venditore potrà scegliere, sulla base della propria organizzazione, se:

- abilitare una o più persone ad operare per un punto vendita
- abilitare una persona ad operare per più punti vendita
- abilitare una o più persone ad operare per tutti i punti vendita.

È possibile indicare che un soggetto ha una delega completa sul venditore: in questo caso questo soggetto potrà svolgere tutte le attività per tutti i punti vendita. I dati comunicati potranno essere in qualsiasi momento modificati. Per ogni persona che si intende abilitare vanno comunicati:

- i punti vendita per i quali la persona comunicherà i dati (scelti dall'elenco precedentemente inserito)
- nome cognome codice fiscale e indirizzo mail: a questo indirizzo verranno comunicate le credenziali per l'accesso al sistema
- il livello delle abilitazioni: tutto significa che la persona potrà svolgere tutte le attività; Consultazione significa che può solo consultare i dati inseriti; inserimento: che può solo inserire i dati; comunicazione che può solo comunicarli; storno che può solo effettuare lo storno.

Barrando tutte le caselle quell'utente può effettuare tutte le operazioni. A conclusione dell'operazione viene proposto un riepilogo che consente all'utente di rivedere i dati inseriti e di modificarli se necessario. La fase successiva è quella del pagamento: vanno versati con le modalità indicate da ciascuna Camera di commercio, diritti di segreteria pari a 21,00 € e imposta di bollo pari a 16,00 €. I diritti possono essere sempre pagati con carta di credito o con il circuito IC Conto (che comprende anche Telemaco Pay). Alcune CCIAA consentono anche di effettuare il pagamento con bonifico bancario o versamento in conto corrente postale. Si ricorda che la carta di credito non deve essere necessariamente intestata all'impresa: è possibile indicare il soggetto al quale si vuole intestare la ricevuta di avvenuto pagamento (non ci sarà fattura trattando di importi per diritti di segreteria esenti da IVA). Una volta effettuato il pagamento è possibile ancora modificare i dati inseriti. Se i dati sono corretti è necessario firmare elettronicamente la pratica: la firma può essere effettuata on line (e in questo caso è necessario avere precedentemente installato il programma Ecocerved "smart card manager") oppure scaricando la pratica e firmandola con il proprio software di firma. Firmata la pratica l'utente dovrà trasmetterla cliccando sull'apposito tasto. A conclusione dell'operazione il sistema rende disponibile la pratica firmata, in formato pdf e firmata, nonché la ricevuta di avvenuta presentazione. La pratica sarà in stato "trasmessa. in attesa di accoglimento Camera di commercio". Una volta che la Camera di commercio avrà terminato l'istruttoria con esito positivo, l'utente riceverà all'indirizzo associato alla firma o allo SPID, la notifica di avvenuto accoglimento: accedendo nuovamente all'area riservata potrà scaricare, dalla specifica sezione, la visura completa della posizione.

Se un installatore è anche venditore deve iscriversi nuovamente? L'impresa certificata per lo svolgimento di attività di installazione, che svolge anche attività commerciale attraverso propri punti vendita, non dovrà iscriversi nuovamente, in quanto è già iscritta al Registro. Dovrà invece comunicare, con una pratica di "estensione", attraverso quali punti vendita svolge la sua attività. L'impresa certificata che non svolge attività di vendita diretta ma installa apparecchiature precedentemente acquistate, dovrà comunicare invece, al momento della comunicazione dell'installazione che l'apparecchiatura è stata fornita dallo stesso installatore.



Gli impiantisti che vendono i macchinari che installano devono comunicare le vendite già dal 25 luglio? Le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGAS, che forniscono all'utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, a decorrere dal 25 settembre 2019, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all'installazione come previsto dall'articolo 16 c. 4 del d.P.R. n. 146/2018. L'informazione così trasmessa sarà valida ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 c. 3 del citato decreto. Ovviamente gli stessi soggetti, laddove vendano le citate apparecchiature agli utilizzatori finali senza fornire il servizio di installazione, dovranno invece comunicare le informazioni relative alle vendite attraverso la Banca Dati FGAS, a decorrere dal 25 luglio 2019. A questo fine dovranno qualificarsi come venditori, con una pratica, da presentarsi via telematica attraverso la raggiungibile partire dal giugno, dal sito bancadati.fgas.it. 10 https://bancadati.fgas.it/#!/home

Come va compilata la sezione relativa alla persona? In questo riquadro l'utente deve indicare quali persone intende abilitare ad inserire le comunicazioni. Solo le persone indicate disporranno delle credenziali per accedere alle funzioni di comunicazione delle informazioni di vendita. Premere Aggiungi Personale per inserire o modificare il personale che potrà operare per ogni punto vendita. La persona d'impresa che presenta la pratica sarà automaticamente abilitata ad operare su tutti i punti vendita. Inserire, per ogni persona, il codice fiscale, nome e cognome e indirizzo di posta elettronica della persona che potrà essere interna all'impresa ma anche esterna (centro servizi, associazione di categoria ecc). Scegliendo consultazione la persona viene abilitata a consultare i dati relativi all'unità locale ma non inserirli: questo può essere utile per operatori che svolgono solo una funzione di controllo ma non di registrazione. Scegliendo inserimento la persona è abilitata ad inserire i dati di vendita relativi all'unità ma non a trasmetterli: questo ad esempio è il caso in cui l'inserimento avviene presso ogni punto vendita ma la trasmissione viene effettuata centralmente da un unico soggetto. La persona abilitata alla funzione comunicazione potrà trasmettere i dati di vendita alla Banca Dati. La persona abilitata alla funzione storno potrà stornare le informazioni contenute in vendite già comunicate. Una persona può essere abilitata ad una o più attività o a tutte le attività. Per indicare che la persona è abilitata ad operare su tutti i punti vendita barrare la casella posta in cima ad ogni colonna Per indicare che la persona è abilitata a svolgere tutte le operazioni barrare la casellina Tutto. Per indicare che la persona potrà operare solo su uno o più punti vendita, barrare le caselle associate al singolo punto vendita. I soggetti che hanno procura sul venditore hanno automaticamente la possibilità di lavorare pratiche di vendita per tutti i punti vendita. Ripetere l'operazione per ogni persona che si intende abilitare. E 'possibile abilitare più persone a svolgere l'attività su un punto vendita, oppure una singola persona ad operare su più punti vendita. Una volta che l'utente avrà trasmesso la pratica e la Camera di commercio competente l'avrà accolta, le persone indicate riceveranno una mail di notifica delle credenziali rilasciate.

link Banca dati delle apparecchiature link FAQ pubblicate da EcoCamere

GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa https://www.apiverona.it/giocattoli-aggiornamento-normativa/

Pubblicate le seguenti disposizioni in materia di giocattoli:

Decisione UE del 22 luglio 2019 n. 1254 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 luglio 2019 n. 195).



Con tale provvedimento viene sostituito il riferimento della norma EN 71-14:2014+A1:2017 con la nuova EN 71-14:2018,, che prevede i nuovi requisiti generali di sicurezza dei trampolini per uso domestico che dovranno essere applicati a partire dal 22 gennaio 2020.

Regolamento UE del 20 giugno 2019 n. 102 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 25 giugno 2019 n. 169).

Con tale provvedimento la Commissione europea ha dettato nuove disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti immessi in commercio nel territorio dell'Unione europea. Il tutto al fine di garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi alle pertinenti disposizioni, le quali offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa.

Il Regolamento, in vigore il 15 luglio 2019, si applica a partire dal 16 luglio 2021, ad esclusione delle disposizioni relative alla costituzione della "Rete dell'Unione per la conformità dei prodotti", che decorrono a partire dal 1° gennaio 2021.La "Rete dell'Unione per la conformità dei prodotti", ha la finalità di semplificare la vigilanza del mercato nell'Unione, rendendola più efficace mediante la predisposizione di una piattaforma che agevoli il coordinamento e la cooperazione strutturati tra le autorità preposte ai controlli degli Stati membri e la Commissione.

PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica strutture ricettive all'aria aperta superiori alle 400 persone

https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-regola-tecnica-strutture-ricettive-allaria-aperta-superiori-alle-400-persone/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019 il DM 2 luglio 2019 recante "Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".

Il provvedimento, in vigore dal 13 luglio u.s., sostituisce l'allegato I del precedente DM 28.02.2014 e contiene indicazioni sia per le attività di nuova costruzione che per quelle esistenti in merito a distanze di sicurezza delle aree di insediamento anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all'area, resistenza al fuoco delle strutture, emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.

L'art.3 del citato decreto stabilisce che le attività in regola con gli adempimenti previsti dal precedente DM del 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento, il nuovo provvedimento non comporta adempimenti.

Nell'allegato I come modificato al punto 9 vengono fornite indicazioni per quanto riguarda la segnaletica di sicurezza, che va installata espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al D.Lgs n. 81/2008, che indichi fra l'altro: i percorsi e le uscite di esodo; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative; i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; i punti di intercettazione del gas; i pulsanti manuali di allarme.

Anche l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.



SOSTANZE PERICOLOSE- Restrizioni RoHS alla categoria 11 e delle nuove restrizioni sugli ftalati, scadenza 22 luglio 2019

https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-restrizioni-rohs-alla-categoria-11-e-delle-nuove-restrizioni-sugli-ftalati-scadenza-22-luglio-2019/

Si ricorda a tutte le aziende che l'ormai prossimo 22 luglio 2019 diverranno applicabili le disposizioni della Direttiva Delegata (UE) 2015/863, che introducono restrizioni circa il contenuto di ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diisobutilftalato (DIBP) all'interno dei materiali omogenei contenuti nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

La stessa data vedrà l'applicabilità delle disposizioni RoHS (restrizioni ed eventuali esenzioni) alla categoria 11 delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), comprendente tutte le AEE immesse sul mercato che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE (RoHS I).

Il 21 luglio 2019 scadrà invece l'esenzione da Allegato III 9(b)-I secondo quanto previsto dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/1010 per la categoria 1 delle AEE.



APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Percorso formativo per lavoratori in collaborazione con O.P.P. (Organismo Paritetico Provinciale) di Verona

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-percorso-formativo-per-lavoratori-in-collaborazione-con-o-p-p-organismo-paritetico-provinciale-di-verona/

Si ritiene opportuno riepilogare quanto previsto in ambito di collaborazione con l'OPP di Verona allegando la modulistica aggiornata.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 37, del D.Lgs. n. 81/2008 che stabilisce gli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore.

Si prevede in particolare che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata ai rischi e rispettosa delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, "con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda."

L'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, approvato il 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012), ha disciplinato, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori.



L'Accordo riguarda in particolare la formazione generale prevista dal titolo I del d.lgs. n. 81/2008, nonché quella "specifica", relativa ai rischi riferiti alle mansioni e al settore di attività dell'azienda, prevista nei titoli successivi; rimane invece esclusa la formazione prevista per mansioni o attrezzature particolari e, in generale, per le attività formative che sono oggetto di normative dedicate (addetti al Primo Soccorso, addetti alla Prevenzione Incendi, corso per conduttori di carrelli elevatori, ecc).

L'Accordo inoltre, relativamente alla collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall'art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro inoltri, per la realizzazione delle attività formative rivolte ai lavoratori, preventiva richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.

Qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, il datore di lavoro dovrà tenerne conto nella pianificazione e nella realizzazione delle attività formative.

Qualora, invece, la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro i 15 giorni successivi dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere con la realizzazione delle attività formative programmate.

L'Organismo Paritetico Regionale Veneto per la sicurezza, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno predisporre un modello di richiesta di collaborazione (allegato 1), da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.

Il modello allegato dovrà essere compilato e trasmesso dalle aziende interessate all'attuazione in conto proprio e/o tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di formazione dei propri lavoratori all'Organismo Paritetico della provincia nella quale opera.

Qualora l'azienda abbia programmato una pluralità di attività formative, sarà sufficiente l'invio di un'unica richiesta di collaborazione, adattando il modulo allegato alle specifiche esigenze.

La richiesta di collaborazione potrà essere inoltrata agli Organismi Paritetici sopra indicati, direttamente dagli enti di formazione accreditati di emanazione delle Parti componenti gli Organismi Paritetici, che ricevano l'incarico dalle imprese per le quali organizzano i percorsi formativi. Se il datore di lavoro o l'ente di formazione non riceve riscontro dagli organismi paritetici entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta di collaborazione, potrà procedere alla realizzazione della formazione.

Nell'ambito dell'<u>Organismo Paritetico Provinciale di Verona</u> per il settore industriale e a seguito dell'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, approvato il 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012) e ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008, sono state individuate le procedure di "collaborazione" relative alla formazione dei lavoratori come sopra ricordate.

Il modulo deve essere inoltrato ai seguenti indirizzi info@apiverona.net oppindustriavr@postecert.it.

Scarica modulo

Scarica nota

